

# I CONFLITTI DI LEGGI NEL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE: UNA MISSION MULTILEVEL NAZIONALE, EUROPEA E INTERNAZIONALE\*

Massimo Panebianco\*\*

SOMMARIO: 1.- I tre livelli italiano, unionistico-comunitario europeo e globale di formazione del diritto del commercio internazionale; 2.- Diritto commerciale internazionale e diritto internazionale commerciale; 3.- Tradizione del diritto civile-commerciale internazionale nei conflitti di leggi di Stati diversi; 4.- Delimitazione delle fonti italiane regolatrici del diritto commerciale internazionale tra codificazione e legge di sistema di diritto internazionale privato e processuale; 5.- Fonti euro-internazionali di armonizzazione e unificazione del diritto applicabile ai rapporti civili e commerciali internazionali; 6.- Tipologia della legge applicabile fra *lex contractus* e *lex societatis* degli operatori economici, pubblici e privati; 7.- *Lex mercatoria* e risoluzione delle controversie commerciali internazionali tra *lex fori* e “forum shopping”; 8.- Il futuro dei conflitti di leggi nel diritto pubblico del commercio internazionale e prospettive del diritto uniforme a-conflittuale.

## 1.- I tre livelli italiano, unionistico-comunitario europeo e globale di formazione del diritto del commercio internazionale

Come in altri Paesi anche in Italia l'ordinamento dei conflitti di leggi, in materia di fatti e rapporti della vita del commercio internazionale, si compone di tre livelli normativi. Essi rispettivamente concernono:

- a) Norme interne italiane di diritto internazionale privato del commercio internazionale (*lato sensu*) o del commercio con l'estero (*stricto sensu*);
- b) Norme di diritto internazionale privato di origine euro-internazionale, con particolare riferimento al diritto euro-unionistico o diritto comunitario dei conflitti di leggi;
- c) Norme di diritto universale uniforme di doppia origine sia internazionale pubblica o inter-individuale privata (c.d. *lex mercatoria*).

Gli aspetti positivi e negativi di tale complessa struttura tripartita appaiono abbastanza evidenti. Da un lato essa risulta essere di carattere necessario ed indispensabile dell'autonomia e dell'autosufficienza della disciplina. In nessuno dei tre livelli normativi la disciplina potrebbe vivere con piena efficienza. Non sarebbe autonomo come diritto interno codicistico o legislativo e non sarebbe autosufficiente come diritto derivato da soli trattati ed usi internazionali. E neppure sembra allo stato configurare un diritto uno-unico-universale come diritto commerciale uniforme del tutto indipendente dal primo e dal secondo livello, peraltro parti complementari nelle origini e negli sviluppi storici della stessa disciplina (*jus civile-gentium naturale*).

Ciò premesso è evidente per qual ragioni tale diritto commerciale dei conflitti di leggi sia materia abbastanza tecnica e specialistica. Si comprende la ragione per la quale il suo linguaggio sia molto mutevole e talora di difficile comprensione. E si capisce altresì come la sua unità logico-sistematica risenta di un notevole particolarismo dei suoi singoli settori e quasi di un certo relativismo dei suoi istituti propri dei soggetti e dei rapporti contrattuali della vita del commercio internazionale.

## 2.- Diritto commerciale internazionale e diritto internazionale commerciale

Senza entrare in approfondimenti storici<sup>1</sup> o di attualità<sup>2</sup>, è evidente come al primo dei livelli predetti

\*Testo destinato al *Trattato di diritto commerciale internazionale* diretto da Alessandro NIGRO, Roma, 2014, di prossima pubblicazione.

\*\* Prof. ordinario di diritto internazionale presso l'Università di Salerno.

il fondamento nazionale dell'ordinamento giuridico italiano stia sulla base del diritto codicistico-legislativo o del diritto pubblico-costituzionale. Il primo regola i c.d. conflitti internazionali orizzontali fra leggi commerciali di Stati diversi. Il secondo, viceversa, disciplina i c.d. conflitti verticali fra potestà legislative superiori (statuali internazionali) o inferiori (c.d. conflitti interni fra competenze legislative concorrenti statual-regionali e regionali fra loro). Il primo settore di diritto codicistico-legislativo viene anche denominato diritto commerciale internazionale, come diritto a fonte interna o nazionale. Il secondo pubblico-costituzionale viene anche chiamato diritto internazionale commerciale in ragione della sua fonte statale-internazionale. Con tutta evidenza le due fonti interna ed internazionale sono due facce della stessa medaglia e sono coesistenti nella vita dell'ordinamento.

Nell'ordinamento giuridico italiano la predetta connessione fra norme di diritto commerciale-internazionale e internazionale-commerciale si denomina diritto internazionale privato commerciale. Quest'ultimo risulta regolato dalla legge 315/1995 n. 218 sul sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale (art. 2). La sua natura generale consente a tale legge di presentarsi come legge organica o di sistema, in sostituzione delle precedenti norme del codice civile e di procedura civile da

---

<sup>1</sup>In Europa non esiste un codice civile o commerciale unico, regolatore dei c.d. conflitti internazionali di leggi, appartenenti a Stati diversi, ma piuttosto una pluralità di codici nazionali e di sistemi legislativi concorrenti fra loro. Ancora oggi in Europa, durante tutta la sua storia, il diritto commerciale internazionale ha subito la *vis attractiva* di altri diritti concorrenti, come il civile internazionale, l'amministrativo internazionale e il diritto internazionale pubblico. Viceversa esso ha sempre espresso un altrettanto forte *vis expansiva*, in chiave di autonomia ordinamentale propria, come dimostra anche il diritto commerciale internazionale italiano della tradizione codicistica civile-commerciale di oltre un secolo e mezzo (1865 – 1883 – 1942), secondo il modello francese dei codici napoleonici, inaugurato nel primo decennio del XIX secolo (1805 – 1807). Di tale situazione si accertò l'esistenza in occasione dei lavori preparatori al codice di commercio approvato con R.D. 2 aprile 1882 (vigente dal 1883). Cfr: A. Padoa-Schioppa, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano 1992 che descrive il completo itinerario del diritto commerciale italiano dalla legislazione pre-unitaria a quella del codice di commercio, comprensiva della legislazione del diritto societario.

Di tale esistenza c'è prova nella ricca documentazione raccolta dai commentatori dell'epoca, in occasione dei lavori preparatori al codice di commercio approvato con R.D. 2 aprile 1882, n. 681. Cfr. G. Scalamandrè e V. De Carolis (curr.), *Commento del diritto commerciale*, Napoli 1882, vol. IV (il volume I contenente precedenti legislativi e dottrinali, progetti delle commissioni parlamentari si conclude con la relazione del Ministro di grazia e giustizia P. S. Mancini p. 685 – 715. Il volume II contiene il testo del codice; il volume III le norme sull'assegno e sulla cambiale; il volume IV concerne il fallimento). Viceversa le coeve disposizioni del diritto internazionale privato, altrimenti dette di diritto civile internazionale, presenti nelle disp. prel. al cod. civ. 1865 si trovano commentate, in ampia prospettiva dottrinale e nello stesso decennio di emanazione del codice di commercio a cura di vari autori. Cfr: F. Laurent, *Diritto civile internazionale*, traduzione italiana a cura di Marghieri., Napoli 1885; P. Fiore (cur.), *Disposizioni generali sulla pubblicazione, applicazione ed interpretazione delle leggi*, in P. Fiore (cur.) *Commentario al diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli 1890.

<sup>2</sup>Nell'ordinamento italiano dei conflitti internazionali di leggi, è durato oltre un secolo il dominio codicistico e legislativo fino alla legge di sistema 31 maggio 1995 n° 218. Lo stesso successivamente è collegato al dominio costituzionale, introdotto dal nuovo testo dell'art. 117 Cost. commi 2 e 3 (Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3). Quest'ultima ha costituzionalizzato la materia del "commercio con l'estero", collocata in cima all'elenco delle materie di competenza legislativa, statual-regionale (art.117 comma 3 Cost.), nel rispetto della c.d. globalizzazione e della internazionalizzazione delle imprese (comma 3). Essa è intesa come materia di competenza legislativa concorrente tra competenza statale e competenze regionali, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei (c.d. conflitti legislativi interni o interregionali). Lo stesso art. 117 Cost. ha costituzionalizzato la materia della c.d. nazionalità delle imprese, tripartita tra cittadinanza italiana, cittadinanza europea e cittadinanza dei soggetti non appartenenti all'Unione Europa (art. 117, comma 2, lettera a) e b) Cost.). Sono i c.d. conflitti interpersonali fra statuti di cittadinanze diversi. Sempre lo stesso art. 117, comma 2, lettera e), ha operato lo scorporo dal commercio estero delle materie proprie del diritto italiano ed euro-internazionale dell'economia come settore di competenza legislativa esclusiva statale (moneta, concorrenza, credito, risparmio e mercati finanziari, armonizzazione dei bilanci pubblici, sistema contabile tributario nazionale, perequazione tributaria). Sulla disciplina di tali conflitti di leggi c.d. interni e sulla natura pubblicistica della relativa regolazione si rinvia alle classiche opere di R. Ago, *Teoria generale del diritto internazionale privato*, Padova 1934 e R. Quadri, *Lezione di diritto internazionale privato*, Napoli 1968.

essa abrogate. Altrettanto generale si presenta il rinvio alle corrispondenti norme euro-internazionali da essa espressamente richiamate per la disciplina dei due connessi settori del diritto internazionale privato e processuale (clausola generale di rinvio ex art. 2 co. 1-2 31/05/1995 n. 218). Come ha sottolineato la dottrina, la predetta inter-connessione o intersezione fra i due blocchi di norme non deve far sottacere l'origine sostanzialmente codicistica del sistema italiano<sup>3</sup>, evidentemente distinta da quella particolaristica del sistema europeo di diritto internazionale privato (c.d. "EU - Private International law")<sup>4</sup>.

Nell'ultimo mezzo secolo quest'ultimo è stato sottoposto ad un processo di formazione graduale e differenziale per l'emanazione di norme convenzionali e regolamentari distinte e separate. In tale generica clausola di rinvio deve ovviamente ritenersi incluso il richiamo alle norme di terzo livello<sup>5</sup>, identificate con quelle di diritto uniforme di origine convenzionale pubblica o privata (principi generali dei contratti internazionali civili e commerciali)<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Il secondo e superiore livello normativo di diritto commerciale-unionistico-comunitario europeo, inteso come ordinamento dotato di fonti proprie ed istituti peculiari, viene più frequentemente fatto oggetto di trattazione all'interno dei manuali nazionali di diritto internazionale privato, nonché di quelli dedicati al diritto commerciale internazionale in senso lato. Nel primo senso vedi: F. Mosconi e C. Campiglio, *Diritto internazionale privato e processuale, parte generale e obbligazioni*, V ed., Milano 2010. Cfr inoltre T. Ballarino, *Diritto internazionale privato italiano*, VII ed., Padova 2011; Id., *Diritto internazionale privato*, III ed., Padova 1999; S. M. Carbone e P. Ivaldi, *Lezioni di diritto internazionale privato*, Padova 2000; G. Conetti, S. Tonolo e F. Vismara, *Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano, Legge 31 maggio 1995, n. 218*, Torino 2013; P. Mengozzi, *Il diritto internazionale privato italiano*, Napoli 2004; Id., *Diritto internazionale privato italiano*, Torino 1987; E. Pagano, *Diritto internazionale privato, Parte generale*, IV ed., Napoli 2012; M. Panebianco e G. Martino, *La riforma del diritto internazionale privato fra attualità e storia (Italia- Europa- America)*, Salerno 1992; Id., *La riforma italiana di diritto internazionale privato*, Salerno, 1992. Nel secondo senso onnicomprensivo della materia commercialistica delle varie fonti regolatrici vedi: F. Bortolotti, *Manuale di diritto del commercio internazionale*, Padova 2010; U. Patroni-Griffi (cur.), *Manuale di diritto commerciale internazionale*, Milano 2012. Per un'ampia documentazione del testo normativo italiano collegato con le fonti di origine euro-internazionale vedi: R. Clerici, F. Mosconi e F. Pocar, *Legge di riforma del diritto internazionale privato e testi collegati*, V ed., Milano 2007; B. Barel e S. Armellini, *Manuale breve di diritto internazionale privato*, VII ed., Milano 2012.

<sup>4</sup> Nel senso di una ricostruzione scientifica autonoma e indipendente del c.d. "Eu Private international law", comprensivo di "civil" e "commercial" cfr. Bogdan, *EU Private International Law: An ACJ Casebook*, Groningen 2012; P. Stone, *EU Private International Law*, Cheltenham 2012; J. J. Kuipers, *EU Law and Private international Law*, Leiden 2011; B. C. Diaz, *Latest developments in Eu private international law*, Cambridge 2011; S. Bariatti, *Cases and materials on Eu private international law*, Oxford 2011; G. Van Calster, *European private international law*, Oxford 2012; M. Fallon, *Building european private international law*, Cambridge 2011; Bogdan, *Concise introduction to Eu private international law*, Groningen 2011.

<sup>5</sup> Al terzo livello di diritto uniforme, nella prospettiva universale dell'economia politica dei mercati globale e regionali, viene inserito il settore del commercio internazionale, inteso come commercio tra Stati ("Trade law") e tra imprenditori privati ("merchants law"). Cfr. J. Y. Capul e O. Garnier, *Dictionnaire d'economie et de sciences sociales*, Paris 2011. Di recente v. per tutti la ampia trattazione manualistica di C. Kessedjian, *Droit du commerce International*, Paris 2013 (fonti-operatori-operazioni-controversie). L'espressione diritto commerciale internazionale globale si è molto arricchita nel secolo scorso, fino a ricomprendere i più recenti settori dell'"elettronico commerce" ed "internet law", inteso come diritto di contratti elettronici materialmente interconnessi nel c.d. spazio cibernetico. Cfr., in generale, A. Bonomi, *Yearbook of private international law*, Monaco 2011-2012-2013. Su temi specifici cfr: D. Svantesson, *Private international law and the internet*, The Hague 2011; C. Joerges, *Karl Polanyi, Globalization and the potential of law in transnational markets*, Oxford 2011; G. Teubner, *Networks as connected contracts*, Oxford 2011. Sull'unificazione del diritto privato specificamente perseguita in sede Unidroit Roma cfr. L. Peters, *International institute for the unification of private law (Unidroit)*, The Hague 2011.

<sup>6</sup> Nella prospettiva del diritto uniforme di origine euro-internazionale e di matrice propria dell'autonomia contrattuale-individuale, propria delle imprese e delle società commerciali ("commercial contracts" e "private public companies") si configura un corpus giuridico denominato per convenzione *lex mercatoria*. Quest'ultima è da intendersi come sistema autonomo di diritto della contrattazione internazionale d'impresa ovvero come principi o standards di spontanea osservanza e di libera recezione nei contratti internazionali, dove i privati sono allo stesso tempo produttori e consumatori del diritto uniforme e relativi usi o standards commercialmente riconosciuti. Cfr. Patroni-Griffi, *Manuale cit.*, in

Una sommaria distinzione della disciplina europea predetta, limitata ai due soli settori inquadrabili nella clausola di rinvio della legge italiana del 31/05/1995 n. 218, consente di stilare il seguente sommario elenco:

- a) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Roma 19/06/1980, primo e secondo protocollo sull'interpretazione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Bruxelles 15/11/1988;
- b) Regolamento(CEE) n. 593/2008 del 17/06/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I); regolamento(CEE) n. 86/2007 del 11/06/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extra-contrattuali (Roma II);
- c) Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; regolamento (CEE) n.44/2001 del 22/12/2000 concernente la competenza giurisdizionale ed il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I).

### 3.- Tradizione del diritto civile-commerciale internazionale nei conflitti di leggi di Stati diversi

Nell'attuale situazione della disciplina giuridica del commercio internazionale nei conflitti di leggi, ci si riferisce ad una tradizione di doppia fonte normativa codicistico-legislativa ed insieme di trattati e consuetudini internazionali. Allo scopo di fondare l'autonomia ordinamentale delle fonti normative e del sistema giuridico si concepì il commercio internazionale come una parte speciale se non isolata della vita privata internazionale. Essa venne così a trovare la sua doppia *sedes materiae* prima nei codici e nelle leggi civili e di commercio<sup>7</sup>, poi nelle convenzioni internazionali, prodotte da un movimento unificazionista nel periodo che va dalla Società delle Nazioni. Negli anni '30 si registrò il sistema ginevrino del diritto uniforme dei titoli di credito(dalla cambiale all'assegno bancario). Dagli anni '50 del secolo XX si formò il diritto dell'Aja - New York, nella materia molto variegata della legge applicabile ai contratti internazionali e dei mezzi di soluzione delle relative controversie<sup>8</sup>.

---

particolare i passi di R. Caldenazzi, *Lex mercatoria*, 57 ss., e Id., *I principi Unidroit*, 68 ss. (con ulteriori citazioni bibliografiche e giurisprudenziali).

<sup>7</sup>Al livello di diritto interno italiano, la denominazione diritto commerciale internazionale, normalmente seguita, adoperata e usata nel presente lavoro come disciplina di primaria origine codicistica nazionale, risale alla dottrina degli inizi del secolo scorso. Cfr. G. Diena, *Trattato di diritto commerciale internazionale ossia il diritto internazionale privato commerciale*, Firenze 1900 – 1905, vol. III( vol. I Parte generale - vol. II I contratti - vol. III Il diritto cambiario e il marittimo – Il fallimento); P. Fedozzi, *Il diritto internazionale privato teorie generali e diritto civile*, in *Tratt. di dir. int.*, Padova 1939 (preparatorio del successivo assorbimento della disciplina delle obbligazioni commerciali nel libro IV del vigente c.c. e della connessa disciplina dell'imprenditore e delle società commerciali nel libro V dello stesso Codice).

<sup>8</sup>Al secondo livello di convenzioni e consuetudini fra Stati si riscontra l'altra denominazione diritto internazionale commerciale, come disciplina di origine, contenuto e finalità prevalentemente euro-internazionali in materia di rapporti privato-commerciali. Tale disciplina deriva dall'imponente movimento convenzionale sviluppatosi nel secolo scorso in più continenti e poi consacrato in sede di Società delle Nazioni (diritto uniforme della cambiale e dei titoli di credito) e dopo il 1945 in sede di Nazioni Unite (leggi uniformi in materia di contratti internazionali come la vendita internazionale di merci e relativi contratti di trasporto ed assicurazione). In vero tale denominazione comincia a riscontrarsi nella dottrina italiana ed europea della prima metà del '900, in un'epoca caratterizzata dalla presenza della Società delle Nazioni e dei suoi "bureaux ginevrini", specializzati in vari sub-settori della disciplina. Cfr. A. Cavaglieri, *Il diritto internazionale commerciale*, in *Trattato cit.*, Padova 1936. Nella dottrina di lingua francese e tedesca l'espressione è significativa di un diritto interno in materia e in un contesto di trattati e convenzioni internazionali, relative al commercio, alla navigazione, ai titoli di credito, al fallimento ecc.: cfr M. Travers, *Droit commercial international*, Parigi 1932-1938; L. Von Bar, *Internationales Handelsrecht*, in *Handbuch des Handelsrechts*, 1913. Nella dottrina di lingua inglese l'espressione diritto commerciale viene incorporata in quella di "law of nations" ovvero di diritto internazionale pubblico,

Messo a confronto con i suoi precedenti storici l'attuale sistema normativo a tre livelli gerarchici, non coincide con i modelli pregressi. Invero il primato dello *jus civile*, come regolatore unico di una società privato-commerciale, subì da sempre la concorrenza del *jus gentium*, come luogo di nascita e di circolazione di istituti commerciali precedentemente ignorati o non riconosciuti dai sistemi giuridici interni. Tant'è che alla fine del 1700 il nome stesso romanistico di *jus gentium* ("commercial law of nation") fu tramutato nell'altro nome di diritto internazionale nella doppia valenza sia privato-commerciale che pubblica o statale (commercio con l'estero fra Stati)<sup>9</sup>. La stessa dottrina della *lex mercatoria* si chiede se quest'ultima, come livello normativo terzo o di *tertium genus*, abbia origini storiche superiori o indipendenti rispetto agli altri due statale-nazionale e statale-internazionale<sup>10</sup>. Non è il caso di soffermarsi su tesi dottrinali di carattere storiografico, concernenti la sopravvivenza della tradizione romanistica nell'epoca moderna e contemporanea<sup>11</sup>. E

---

relativo a rapporti interstatuali come interindividuali. Cfr: F. A. Mann, *Reflexions on a commercial law of nations*, in *British Yearbook internet. Law*, 1957, 20 ss.

<sup>9</sup>Curiosa è la storia dell'utilizzazione dell'unico nome (diritto del commercio internazionale) ovvero del doppio nome commerciale-internazionale e internazionale-commerciale, l'aggettivo internazionale compare abbastanza in anticipo fin dal '700, come indicativa del contenuto peculiare della legislazione di ciascuno Stato, protezionistica o liberale nel settore del commercio estero o esterno. L'internazionalità della disciplina commerciale, per una sorta di intesa tra autori francesi ed anglo-sassoni, è riferita non tanto al commercio come flusso e riflusso di beni tra le frontiere di più Stati, quanto piuttosto al diritto inteso come strumento per regolare i conflitti tra due o più leggi statali concorrenti di "civil law" o di "common law", all'interno di un unico mercato euro-americano o internazionale. Tale diritto è competente a regolare un rapporto commerciale in modo esclusivo o cumulativo. In tale visione eclettica internazionale viene adoperato come un vero e proprio neologismo "international law", sostitutivo dell'altro precedente nei secoli passati di "law of Nations" o "de droits des gens", equivalente alla multisecolare espressione romanistica *jus gentium*, certamente più difficile ad essere coniugata con quella di *commercium*.

Nella dottrina di lingua francese l'espressione viene introdotta dal cancelliere del re di Francia, commentatore della "ordonnance du commerce" di Luigi XIV D'Auguesseau, Oeuvres, 1773, Tom. II, 337. Essa è ripresa da Bentham, *Introduction to the principles of morals and legislation*, London, 1823, p. 261. Per la transizione dal "droit du commerce", come statuto personale dei commercianti, al "droit commercial", come statuto contrattuale del commercio cfr. D'Auguesseau, *Memoire sur les juridictions consulaires*, in *Oeuvres completes*, Paris 1819; ancora dello stesso Id, *Cours de droit commercial*, Paris 1831.

<sup>10</sup>Il terzo livello dell'ordinamento va alla ricerca di una prospettiva universalistica, quale contrassegno delle origini pre-statali del diritto commerciale internazionale, deve necessariamente ancorarsi alla tradizione romanistica dell'Europa medievale e moderna, ben ancorata alla recezione di un ordinamento uno e trino di *jus civile-gentium-naturale*. In vero la storia del diritto commerciale dimostra come la dottrina moderna, precedente alle codificazioni, si fosse distribuita lungo i tre settori di tradizione romanistica del *jus civile-gentium-naturale* grosso modo corrispondenti alla attuale del diritto commerciale-statale-comunitario-unionistico-globale-euro-internazionale (cfr a riguardo F. Galgano, *Storia del diritto commerciale*, II ed., Bologna 1993, nella parte finale dedicata alla letteratura storica e storiografica distinta fra *lex commercii* e *lex societatis* o delle società commerciali).

Per la prima sezione relativa alle obbligazioni civili ricomprese nei testi romani classici del *Digesto* e del *Codex* cfr. Bartolo da Sassoferrato, *Digestum vetus, novum et infortiatum*, Venezia e Basilea 1590; Baldo Degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum*, Venezia 1635; B. Stracca, *De mercatura, seu de mercatore tractatus*(1553), I ed., Venezia 1575, Lugduni 1593; S. Scaccia, *Tractatus de commerciis et de cambio*, Francofurti ad Moenum 1648; G. B. De Luca, *Theatrum veritatis et justitiae*, Roma 1669-77. Per la seconda sezione relativa al diritto ed alla giurisprudenza commerciale e marittima della comunità degli Stati del Mediterraneo e degli ordinamenti italiani delle Serenissime Repubbliche di Genova e di Venezia, nella letteratura del '700 cfr: G. L. M. Casaregis, *Discursus legales de commercio*, Firenze 1719; Id., *Il consolato del mare colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregi*, Venezia 1802; C. Zanchi, *Tractatus de societate*, Roma 1786, dedicata al diritto delle società commerciali; D. A. Azuni, *Dizionario universale della giurisprudenza mercantile*, Nizza 1786-88; M. de Jorio, *La giurisprudenza del commercio*, Napoli 1799. Vedi la doppia definizione del commercio internazionale, già contenuta in C. Morelli, *Rudimenta juris naturae et gentium*, Venezia 1791(Buenos Aires ed. lingua spagnola 1910 trad. a cura di Levene) cap. XI, 153 1ª definizione: «*Commercium diversarum gentium eo deducta sunt, ut mores populorum corrumpant ex alibi notatis...*», 2ª definizione: «*Commercium est communicatio rerum operarumque, non ex beneficentia, sed obligatione perfecta, quam partium consensio celebratis contractibus confirmat e sancit.*»

<sup>11</sup>Per la specifica e peculiare categoria del diritto internazionale commerciale, come *jus gentium* applicato al commercio, sono indicative le due filiazioni della romanistica di '6-700, denominate diritto romano ispano-portoghese, diritto romano

neppure è il caso di soffermarsi sull'eterno ritorno del diritto naturale, come insieme di principi generali di diritti a valenza universale, comuni al diritto civile come a quello commerciale internazionale. Si può ritenere però valida la tesi di una base romanistica del diritto commerciale internazionale dei conflitti di leggi<sup>12</sup>. E ciò va inteso nel senso specifico e peculiare di un principio di *communitas gentium* (*jus commune*), in virtù del quale accanto allo *jus proprium* c'è sempre riconoscimento e rispetto per il diritto straniero (*comitas gentium*)<sup>13</sup>.

#### 4.- Delimitazione delle fonti italiane regolatrici del diritto commerciale internazionale tra codificazione e legge di sistema di diritto internazionale privato e processuale

Malgrado la sua ricca tradizione, il sistema attuale del diritto del commercio internazionale sembra in gran parte della dottrina inficiato da una radicale inadeguatezza propria delle sue fonti<sup>14</sup>. Invero, codicistico o legislativo che sia, esso non è affatto destinato a far scomparire i conflitti di leggi fra ordinamenti commerciali nazionali. Al contrario è destinato a resistere come tale, grazie ad un bilanciamento tra il diritto interno italiano (*lex fori* come legge generale), rispetto al diritto straniero individuato come applicabile per i fatti e rapporti della vita del commercio internazionale (*lex specialis*). Altrettanto insoddisfacente appare il carattere aperto del sistema italiano di diritto internazionale privato, mediante il previsto ruolo di fonti nazionali (interne) e di fonti esterne (euro-nazionali). Invero al pari di quelle nazionali risultano affette da particolarismo del sistema, operanti con norme uniformi di conflitto fra leggi presupposte fra loro concorrenti nell'area coperta dalla disciplina euro-internazionale.

Secondo la stessa dottrina l'adeguatezza può essere ottenuta solo al terzo livello mediante l'opera di unificazione e di uniformizzazione perseguita dagli operatori pubblici e privati del commercio internazionale<sup>15</sup>. Nella vita pratica della contrattazione internazionale tra imprese e società commerciali normalmente ci si adegua ad usi, consuetudini e prassi riconosciute da tutte le parti come uniformi, cosicché alla norma sostanziale regolatrice compete il dovere di eliminare ogni elemento dualistico o pluralistico o proprio a due o più leggi applicabili. Spetta, dunque, alla prassi contrattuale privata e pubblica garantire un *unum jus*, ovvero agli operatori dei singoli settori

---

germanico e diritto romano olandese, come diritto del commercio applicabile essi si sono progressivamente estesi al continente sud e nord americano cfr: S. Van Leeuwen, *De origine e progressu juris civilis Romani*, Leiden 1678 su cui l'edizione inglese C. W. Decker, *Commentaries on Roman-Dutch law*, London 1921.

<sup>12</sup>Per le origini della tradizione dottrinale giurisprudenziale della commercialistica-internazionale italiana si segnalano gli autori del primo '700, punto di origine di successive derivazioni in altre capitali degli Stati italiani pre-unitari, sedi di mercati commerciali. Significative sono le opere degli autori sostenitori di una naturale capacità di espansione del *jus civile* all'interno del *jus gentium* e della natura specifica del *commercium*, come materia privilegiata della comunicazione tra i popoli. Cfr: G. Gravina, *Originum juris civilis libri tres*, Napoli 1713, riedizione Napoli 2004, lib. II, *De jure naturali et gentium*, 241, *De jure gentium et origine commerciorum*, 258 ss (opera molto rilevante ai fini della diffusione, dell'insegnamento, della disciplina del diritto internazionale commerciale tra i paesi dell'Europa centrale ed orientale a seguito della visita a Roma di Pietro il Grande, Zar di Russia alla fine del '600 dove il Gravina era titolare della relativa disciplina accademica). Nella stessa linea cfr: G. B. Vico, *De universi juris uno principio et fine uno*, Napoli 1720, ora riedizione Napoli 2007, 73 ss. Per una ricostruzione unitaria di tale periodo romano-napoletano dei conflitti di leggi cfr: PANEBIANCO, *La scuola romana dei conflitti di leggi di fine '600*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2013, 175 ss; Id., *Le origini dello spazio europeo dei "conflitti di leggi" (1700-1914)*, in *Riv. Coop. Giur. Intern.*, Roma, 2013, 9 ss.

<sup>13</sup>Per la ricostruzione storico-giuridica del periodo delle codificazioni nazionali-statali degli ultimi due secoli nella doppia ottica civilistica-commercialistica cfr. C. Freundt, *Das wechselrecht des postglossatoren*, Leipzig 1899-1909; L. Goldschmidt, *Geschichte des handelsrechts*, Leipzig 1913; F. Schupfer, *Il diritto delle obbligazioni in Italia nell'età del risorgimento*, Torino 1921; P. Bonfante, *Storia del commercio*, Roma 1938; T. Plucknett, *Concise history of common law*, London 1956; R. Savatier, *L'art de faire les lois. Bonaparte et le code civil*, Paris 1927; M. E. Viora, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino 1967.

<sup>14</sup>Sulla inadeguatezza dell'intero sistema delle fonti normative del commercio internazionale mediante norme di conflitto o sui conflitti di leggi cfr. Bortolotti, *Manuale cit.*, 1 ss., centrato sul sistema di fonti.

<sup>15</sup>Sulla adeguabilità del sistema normativo delle fonti nazionali ed europee solo in virtù delle fonti proprie della *lex mercatoria*, cfr ancora Id., *Manuale cit.*, 38 ss.

commerciali maggiormente diffusi spetta il ruolo di giudici nelle proprie controversie (*sententia facit jus*).

### 5.- Fonti euro-internazionali di armonizzazione e unificazione del diritto applicabile ai rapporti civili e commerciali internazionali

Nell'ordinamento interno italiano la necessaria esistenza di un doppio livello normativo di combinazione tra norme nazionali ed euro-internazionali di disciplina dei conflitti di leggi nel settore commerciale, viene ricordata come una costante di antica tradizione sempre rinnovata fino ai più recenti sviluppi della disciplina. In tale combinazione normativa "nazionale-internazionale" ancora la maggior parte dell'attenzione del legislatore è riservata agli istituti di diritto privato, nell'ambito dei quali sono trattati quelli speciali di diritto commerciale, anche in armonia con la tradizione e soluzione proprie di altri ordinamenti (tripartizione dello statuto personale-reale-misto o delle obbligazioni di origine contrattuale e non)<sup>16</sup>. A volere garantire la par condicio fra i due settori scientifico disciplinari non è bastato il tenerli distinti in due libri del codice civile vigente del 1942, come parti separate di un unico diritto civile internazionale. Molto più esemplare l'altra strada nell'autonomia extra codice civile, garantita dalle leggi speciali commerciali collegate (c.d. contratti commerciali) e, soprattutto, dai trattati, convenzioni e usi internazionali, regolatori e regolatrici di rapporti commerciali, destinate ad entrare nell'ordinamento italiano solo in forza di una legge speciale di adattamento, art. 2 L. 31/05/1995 n. 218, e ancor più del richiamo operato dell'art. 57 della stessa legge alla ben nota Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali sia civili che commerciali, regolatrici dei contratti internazionali più largamente diffusi.<sup>17</sup> Tutto ciò evidenzia la permanente utilità di compiere studi sulle norme italiane di diritto internazionale privato dedicate alle leggi e agli usi commerciali, ai fini di individuare la c.d. legge applicabile nell'ipotesi di conflitti di leggi di Stati diversi. Secondo il metodo proprio di tale indagine essa ha come suo oggetto le regole interno-esterne regolatrici dei rapporti commerciali internazionali. Più precisamente essa concerne:

- a) I c.d. atti di commercio quali contratti commerciali e fatti extra-contrattuali;
- b) Statuto degli imprenditori, come commercianti e società commerciali;
- c) Obbligazioni generali e particolari concernenti i diritti e doveri delle singole categorie di operatori commerciali.

Ovviamente l'espressione creazione di fonti normative interno-esterne di regolazione dei conflitti di legge va intesa in senso euro-internazionale cosicché come esiste uno spazio giuridico interno, regolato da fonti giuridiche italiane fissate dalla legge di sistema, così esiste un secondo

<sup>16</sup>Sul passaggio proprio e peculiare del ordinamento giuridico italiano nel secolo scorso da un sistema codicistico dei conflitti di leggi (c.d. applicazione della legge in generale nelle disp. prel. al codice civile 1942), a quello della legge speciale di sistema interconnesso con fonti euro-internazionali (L. 31 maggio 1995 n. 218 art. 2) vedi le analitiche valutazioni del commento, articolo per articolo, al disegno di legge governativo relativo alla 218/1995 nella Relazione ufficiale al Ministero di Grazia e Giustizia (15 gennaio 1991) in M. Panebianco e G. Martino, *La riforma* cit., 13 ss.

<sup>17</sup>Sulla intersezione della doppia norma nazionale italiana ed euro-nazionale di disciplina dei conflitti di leggi, fra legge italiana di sistema internazional-privatistico-processualistico e le connesse norme euro-internazionali ivi richiamate o richiamabili vedi art. 57 della citata L. 1995/218 in materia di obbligazioni contrattuali. Per la bibliografia più recente sul tema, cfr. P. Picone (cur.), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova 2004; S. Bariatti, *L'interpretazione delle convenzioni*, Padova 1986; Bortolotti, *Manuale* cit. Ancora in ottica diversa cfr. Id., *Diritto dei contratti internazionale*, 2009; A. De Pauli, *Le operazioni del commercio internazionale: regole giuridiche sostanziali e tutela processuale*, Milano 2000; A. Frignani e M. Torsello, *Il contratto internazionale (Diritto comparato e prassi commerciale)*, in Vol. XII del *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, Padova 2010; F. Salerno, *Le conseguenze del regolamento "Roma I" sulla legge italiana di diritto internazionale privato*, in *Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla convenzione di Roma al regolamento Roma I, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano 2007, 106 ss.; U. Villani, *La convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti*, II ed., Bari 2000.

spazio giuridico comunitario europeo connesso al primo, ma regolato da altrettanti fonti giuridiche proprie ed autonome distinte dalle prime e rispetto ad esse prevalenti ed assorbenti (trattati comunitari, convenzioni comunitarie e regolamenti comunitari europei). La stessa diviene così comprensiva del diritto comunitario, dotato di un regime legale vero e proprio, produzioni di diritti e doveri direttamente ed immediatamente applicabili (c.d. effetto diretto). Viceversa le norme convenzionali vanno riunite in ragione del loro diverso grado di efficacia. Esse fanno parte delle c.d. norme esterne all'ordinamento giuridico italiano, non limitate ai soli paesi dell'Unione Europea ma estensibili ad altrettanti Stati non facenti parte della medesima, le cui leggi siano dichiarate applicabili a rapporti commerciali e societari internazionali (cd. effetto diretto tra privati ed indiretto fra Stati e privati ossia "self-executing" e non "self-executing").

#### **6.- Tipologia della legge applicabile fra *lex contractus* e *lex societatis* degli operatori economici, pubblici e privati**

Nella tipologia euro-internazionale delle norme di conflitto, come norme ponte fra ordinamenti diversi, esiste una doppia semplificazione logica insieme alla riduzione delle categorie dei rapporti al loro minimo essenziale. Tanto risulta determinato dalla necessità di far convivere il nostro sistema codico-legislativo di "civil law", messo a confronto con quello del "code de commerce", ed ancor più con quello anglo-americano dei "commercial statutes" (cd. "common law"). Tale esigenza armonizzatrice ha comportato la necessità di cancellare ogni differenza o diversità tra obbligazioni civili ed obbligazioni commerciali, messe su un piano di reciproca parità ai fini della loro applicabilità (e adattabilità) alle esigenze di ciascun caso concreto. Invero se commercio internazionale significa niente altro se non scambio merci di import-export, ovvero di servizi mediante prestazioni rese dagli imprenditori al mercato dei consumatori, ma anche rapporti finanziari o bancari regolatori della circolazione dei capitali fra più mercati nazionali per finalità di pagamento o di investimento su azioni o obbligazioni di società commerciali. Ciò equivale alla stessa ragion d'essere della circolazione internazionale delle leggi in spazi giuridici multi statuali armonizzati o unificati<sup>18</sup>.

Questo significa che la *lex mercatoria* e la *lex societatis* sono chiamate a determinare la legge applicabile su aspetti soggettivo - oggettivo dei rapporti commerciali internazionali, quali la capacità e le qualità professionali degli imprenditori, insieme all'ambito ed alle vicende dei relativi rapporti, senza lasciarsi precludere dalla diversità dei requisiti considerati da siffatte leggi. La statualità delle leggi e dei requisiti legislativi con i quali si possono imporre prescrizioni diverse per la pubblicità e la protezione internazionale dei nomi e dei segni distintivi delle imprese come dei marchi distintivi della proprietà industriale, trova una serie di "standards" riconosciuti non tanto nelle legislazioni statuali, quanto negli accordi ed intese fra imprese regolatrici delle forme della rispettiva cooperazione e concorrenza. Ciò spiega perché in mercati caratterizzati dal rapporto tra produttori e consumatori, ambedue siano forme di produzione ed applicazione di norme giuridiche nazionali tra loro concorrenti e di interfaccia tra lo statuto legale del produttore e lo statuto legale del contraente consumatore. Invero ciò garantisce la prova dell'esistenza giuridica della loro migliore utilizzabilità, divenendo così lo strumento più idoneo ai fini del riconoscimento della legge migliore (cd. economia della *lex mercatoria*). Solo in tal modo si ritiene di pervenire a regole comuni per la riconoscibile

---

<sup>18</sup>Sulla individuazione dei metodi e tecniche uni-bilaterali utilizzati dalle norme di diritto internazionale privato e sulla determinazione delle leggi applicabili in un ottica comparatistica di diritto mondiale (Weltrecht-global law) appare più che naturale assegnare al diritto del commercio internazionale il ruolo di protagonista e attore privilegiato, ai fini della mondializzazione del diritto vigente. Cfr. E. Rabel, *The conflict of laws, A comparative study*, Ann Arbor 1958; M. Aguilar Navarro, J. D. Gonzalez Campos e M. Aguilar Benitez de Lugo, *Derecho internacional privado*, III ed., Madrid 1970; M. Keller e K. Siehr, *Allgemeine Lehren des internationalen privatrechts*, Zurich 1986; Siehr, *Internationales privatrecht, Deutsches und europaisches kollisionsrecht fur studium und praxis*, Heidelberg 2001; Y. Loussouarn e P. Bourel, *Droit international privé*, IX ed., Parigi 2007.



formazione ed esecuzione dei contratti commerciali internazionali<sup>19</sup>.

### 7.- *Lex mercatoria* e risoluzione delle controversie commerciali internazionali tra *lex fori* e “forum shopping”

La questione relativa alla elezione della legge applicabile, e della sua intrinseca o sostanziale validità ai fini della regolazione del caso concreto, apre la strada a meccanismi inventati nell’ambito della c.d. *lex mercatoria*, come ambito privilegiato per una disciplina sottratta ai rischi di designazioni più o meno laterali ed arbitrarie ad opera di legislatori nazionali o sovranazionali. Tale *electio legis* può essere compiuta dagli operatori commerciali internazionali in coincidenza delle loro operazioni in sede di procedure giurisdizionali o arbitrali ai fini della soluzione delle controversie sulle obbligazioni nascenti dalla pratica del commercio internazionale. A tale riguardo bisognerà evitare una prospettiva meramente processualistica, fondata sull’uso di strumenti non-giurisdizionali come obiettivo prevalente del diritto processuale commerciale internazionale. Vero è che quest’ultimo preferisce strumenti c.d. alternativi di media conciliazione e di arbitrato per evitare conflitti derivanti dal predominio della *lex fori* come strumento del giudice nazionale di ciascun paese. La c.d. scelta del giudice nazionale competente, ad opera delle parti contraenti, non gode peraltro di buona fama e viene accompagnata da considerazioni critiche, se determinata da ragioni meramente opportunistiche di elusione o evasione delle giurisdizioni nazionali (c.d. “forum shopping”). L’accettazione della giurisdizione di un giudice nazionale attribuisce un notevole coefficiente di protezione giuridica ai rapporti commerciali intercorrenti tra le parti, sempre che essa sia accompagnata dalla ragionevole certezza di un processo equo concluso dalla sentenza di un giudice indipendente come soluzione alternativa. L’altra soluzione alternativa è quella del ricorso a mezzi di media-conciliazione, espliciti da giudici non-statali lontani dalla giurisdizione statale ed affidati all’autonomia istituzionale e negoziale delle parti regolate da clausole arbitrali di giudici privati ma terzi ed indipendenti rispetto ai soggetti coinvolti nella lite. Nell’uno come nell’altro caso la vera e propria garanzia delle parti sta nelle facoltà loro riservata di *electio legis*, intesa non come pura e semplice scelta ma come creazione normativa di regole sostanziali derivanti dagli usi commerciali internazionali o da veri e propri principi generali del diritto dei contratti<sup>20</sup>.

L’ulteriore specifica finalità di tali meccanismi ed organismi di “disputes settlements bodies” attiene propriamente al raggiungimento di creazione-duplicazione di norme di diritto civile sostanziale. I relativi istituti, cioè, non attengono puramente a migliorare il tempo del processo,

---

<sup>19</sup>Massima autorevolezza nel movimento universalistico dell’ultimo ventennio ha assunto l’iniziativa di un testo unico dei contratti internazionali commerciali, maturata attraverso tre successive edizioni “romane” (1994-2000-2010). Cfr. UNIDROIT (Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato), *Principi dei contratti commerciali internazionali*, Roma 1994. Quest’ultima è un esempio tipico di produzioni di norme di natura non obbligatoria e viene proposta come modello tecnico per la libertà contrattuale delle parti di qualsivoglia Stato o continente, ciascuno con legislazioni di contenuto anche dissimile o differente o contrario. Siffatta proposta parte dalla considerazione di una possibile autostrada normativa a due corsie per la produzione di norme convenzionali internazionalmente imposte dagli Stati, ma altresì di parallele norme di origine contrattuale o professionale, così sono ambedue finalizzate a superare le classiche norme di conflitto statale, mediante nuove norme a-conflittuali, in quanto uniche ed uniformi per i soggetti coinvolti in singole trattazioni di commercio internazionale. Nell’ottica della giurisprudenza non-statale e arbitrale sul commercio internazionale vedi T. C. Hartley, *International commercial litigation*, Cambridge 2011; D. D. Caron e L. M. Caplan, *The uncitral arbitration rules*, Oxford 2012; S. Specchia, *L’arbitrato internazionale*, Torino 2013.

<sup>20</sup>Un vero e proprio rilancio dei movimenti convenzionali a livello di mercati continentali o sub-continentali, mediante l’opera normativa di organizzazioni internazionali e sovra-nazionali, rappresentative di organizzazioni e gruppi internazionali di Stati, si registra ora in varie aree del globo ove operano Unioni commerciali – economiche – finanziarie – monetarie, ecc. (UE, NAFTA, MERCOSUR, APEC, ASEAN ecc.) Cfr., a riguardo di recente, L. Zoppo, *La soluzione delle controversie commerciali tra Stati tra multilateralismo e regionalismo*, Napoli 2013, 239 ss; A. Fabbricotti, *Gli accordi d’integrazione economica regionale e il diritto dell’organizzazione mondiale del commercio*, Roma 2009 (Queste opere affrontano la tematica dell’armonizzazione in una ottica mista di diritto commerciale societario internazionale in senso lato).

quanto a fornire garanzie per il tempo personale e reale dell'esecuzione delle obbligazioni assunte dalle parti a metà strada tra la legge del creditore e quella del debitore(c.d. *lex debitoria*).

Concludendo, lo spirito di uno spazio giuridico universale distinto da quello nazionale ed europeo, deriva dall'esigenza di soddisfare una platea molto più ampia di utenti del diritto, ugualmente ancorati a regole di origine non-statale e di giurisdizioni nazionali private altrettanto destatalizzate sulla base di rinunce espresse rispetto alla competenza dei giudici nazionali.

#### **8.- Il futuro dei conflitti di leggi nel diritto pubblico del commercio internazionale e prospettive del diritto uniforme a-conflittuale**

Da ultimo come limite allo spazio riconosciuto ai conflitti di leggi privato-commerciale, occorre fin da ora segnalare i confini invalicabili posti dal diritto internazionale dell'economia. Trattasi del c.d. diritto pubblico in materia internazionale, ovvero sia di un sistema regolatore di conflitti di leggi di diritto pubblico statale nelle sue varie articolazioni amministrative, doganali, tributarie, monetarie, societarie ecc. Esse normalmente sono dichiarate non estranee alla disciplina propria del diritto commerciale internazionale ma complementari ed interconnesse rispetto a quest'ultima. Trattasi di una definizione sintetica ampliabile in quella più vasta e generale di diritto costituzionale dell'economia, a sua volta suddivisibile in una serie omogenea di sezioni(vedi per esempio art. 117, comma 2, lettera e) Cost. italiana relativa alle competenze legislative ed esclusive statali in materia del diritto del commercio internazionale ed europeo). Come vedremo ai tre livelli dell'ordinamento del diritto commerciale internazionale, il fenomeno della pubblicizzazione<sup>21</sup> innova e molto influisce nel determinare gli elementi costitutivi dei relativi rapporti(imprese pubblico-private con attività internazionale, obbligazioni e loro elementi essenziali ed accidentali ecc.). Accanto al diritto interno - esterno del mercato dei privati esiste un parallelo diritto dei mercati pubblici ("marches publics") per la disciplina di aspetti salienti della circolazione internazionale dei mercati multi statali (beni, persone, imprese, capitali, trasporti), fra loro collegati o allacciati mediante norme di coordinamento, finalizzate ad integrare la condotta pubblica degli Stati con le esigenze dei mercati regionali e globali a dimensione più ampia. Il loro regime giuridico è avviato ormai verso una forte specializzazione delle fonti normative, le quali per la loro natura o le loro finalità ammettono conflitti o concorrenza fra leggi nazionali, in quanto sono definite di applicazione imperativa o necessaria, nell'urto o collisione rispetto a norme straniere(c.d. norme internazionalmente imperative o a-conflittuali di politica internazionale dei "commercial contracts" mediante "peremptory rules").

**Abstract.-** Questo studio è dedicato ai conflitti di leggi di Stati diversi nel diritto del commercio

---

<sup>21</sup>Ai fini della ricostruzione del primo livello di un ordinamento giuridico del commercio internazionale, dal punto di vista dell'ordinamento italiano dell'ultimo ventennio, comprensiva di prassi, dottrine, manuali e volumi ad oc di trattati generali si registrano le seguenti opere cfr. C. Dordi, *La discriminazione commerciale nel diritto internazionale*, Milano 2002; R. Santagata, *Il gruppo paritetico. Diritto commerciale interno e internazionale*, Torino 2002; Bortolotti, *Manuale di diritto commerciale internazionale. Con CD-ROM, Vol. 2: La redazione dei contratti internazionali. Modelli di contratto, schede paese ed altri materiali*, Padova 2002; Id., *Manuale cit.*, Vol 3, *La distribuzione internazionale. Contratti con agenti, distributori ed altri intermediari*; F. Marrella(cur.), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Vol. 30, *La nuova lex mercatoria. Principi Unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale*, Padova 2003; F. Ferrari, *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Vol. 21, *La vendita internazionale*, Padova 2006; M. Tonello(cur.), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia. Corporate governante e tutela del risparmio*. Vol. 35, *Convergenza internazionale e competizione tra modelli regolamentari*, Padova 2006; F. Bonelli, *Un «codice» internazionale del diritto dei contratti. I principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali*, Milano 2006; G. Figà Talamanca, *Introduzione al diritto commerciale internazionale. Con appendice casistica di Katrin Martucci*, Torino 2009; Bortolotti, *Manuale cit. Vol.1: Diritto dei contratti internazionali*, Padova 2009; A. Frignani e M. Torsello, *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Vol. 12, *Il contratto internazionale*, Padova, 2010; Bortolotti, *Manuale cit. Vol. 2, I singoli contratti internazionali*, Padova 2010; M. Tupponi(cur.), *Manuale di diritto commerciale internazionale*, Torino 2012.

internazionale. Esso si caratterizza per essere diviso in tre parti dedicate a tre diritti sovrapposti in un ordinamento unico. Il primo concerne il diritto internazionale privato italiano secondo la L. 31/05/1995 n. 218 aperta ad una nuova disciplina del diritto commerciale internazionale (art. 2 – 25 – 57). La seconda parte concerne la disciplina unionistica comunitaria europea dell'ultimo trentennio (1980 – 2008) nella presente materia. La terza ed ultima parte è dedicata alla convergenza del diritto italiano ed europeo nella prospettiva di un diritto universale uno ed unico dei conflitti di leggi in materia di contratti commerciali internazionali(c.d. *lex mercatoria* privata e pubblica).

This study is dedicated to the topic of the Conflicts of Laws between States in International Commerce. It's divided in three main parts, each concerns one of the three distinct juridical orders that together form one major legal system. In particular the first part is related to Italian Private International Law as ruled by law n. 218 31/05/1995, about the matter of the new Commercial International Law (art. 2 – 25 - 57). The second part highlights the last thirty years (1980 – 2008) of European Unionistic Law in this same subject. And at last the third part is dedicated to the confluence of both Italian and European Commercial International Law in the prospective of the Universal Legal Order on the Conflicts of Laws (the so called *lex mercatoria* in private and public sense)